

Chiaro è del pari che esso è insidioso e tende a stabilire il dispotismo ministeriale sulle elezioni.

Se queste mie convinzioni non passano nella maggioranza della Camera, io affermerò tuttavia sempre che con codesto articolo si viola nella parte più sostanziale la legge 17 marzo. La nazione giudicherà da qual lato stiano i suoi amici.

Signori, i ministri di Luigi XVIII cominciarono anch'essi dal falsare la legge elettorale e da usurpazione in usurpazione sui diritti dell'elezione condussero fuori di Francia Carlo X col generale abominio. I ministri del sedicente democratico Luigi Filippo non approfittarono della lezione e Luigi Filippo vive nell'esilio.

Rispettate i diritti del popolo, proteggeretelo, ed il popolo sarà scudo e sostegno della monarchia costituzionale.

GALVAGNO, ministro dell'interno. M'incombe il dovere di negare assolutamente di aver mai proferite le parole che mi vennero attribuite dal signor Cagnardi nel discorso che venne testè da lui pronunciato.

Io ho detto che aveva fatto dichiarare dagli intendenti quali fossero i candidati del Governo, del Ministero, e questo io mantengo; ma non ho usato nè violenza, nè maneggi, nè corruzione.

Protesto che le idee e le parole affibbiatemi in ogni maniera non le ho mai usate, e se il signor avvocato Cagnardi brama conoscere perchè il Ministero dichiarava quali fossero i candidati del Governo, gli dirò che il motivo che a ciò lo spinse fu il sapere che il partito contrario andava fraudolentemente dipingendo i candidati amici del Governo come al medesimo avversi.

In questo caso il Ministero ha creduto doversi spiegare cogli elettori, affinchè essi non fossero ingannati; questa è la sola spiegazione che sono in grado di dare, nè il Ministero crede, opponendosi ai raggiri elettorali, fare altro che usare di un suo diritto.

CAGNARDI. Domando la parola per un fatto personale.

Io ho detto: *sotto l'influenza del Ministero.* Del resto potrei contare delle molte elezioni portate col mezzo degli intendenti e dei sotto-agenti; ma siccome sono cose, com'io diceva, già note al Ministero, note al pubblico, ne prescindo.

Però se m'è sfuggita per caso qualche espressione che non sia uscita veramente dalla bocca del signor ministro, la ritiro; avrò inteso diversamente.

CADORNA. Signori, io intendo fare una discussione di principio, e mi oppongo a qualunque determinazione che abbia per iscopo di variare in qualsivoglia parte la legge elettorale.

La mia convinzione io la deduco dalla necessità di dare di stabilità a tutte le istituzioni politiche fondamentali, dalla mancanza di necessità di por mano ora alla legge elettorale, e da che la legge che ci è proposta dal Ministero la credo gravissima, piena di funeste conseguenze, epperò improvvida.

Il principio che non si dovesse variare in questi tempi la legge elettorale, in niuna di lei parte io l'ho già difeso nell'ultima Legislatura, allorquando presentaronsi proposte e petizioni analoghe alla questione presente. In allora, per gli stessi motivi, io mi opponeva a qualunque variazione della legge elettorale, sebbene io appartenessi alla maggioranza della Camera.

Questa mia opinione veniva appoggiata da un illustre membro della destra, l'onorevole conte Balbo; io non ho cambiato d'avviso, ed anche nelle attuali circostanze, che mi fossero nella minoranza della Camera, persisto a credere che sarebbe fatale il por mano alla legge elettorale. La stabilità è il primo ed essenziale carattere di tutte le leggi politiche fon-

damentali. Questa proposizione non ha certo bisogno di molte dimostrazioni, poichè porta con sè l'evidenza, ed è sanzionata dagli esempi della storia passata e principalmente della contemporanea.

Dall'opinione del popolo che le leggi fondamentali ed organiche dello Stato sieno ferme e stabili nasce l'universale fiducia in queste leggi; da ciò viene l'interna quiete, lo sviluppo graduato delle istituzioni stesse politiche, e quella sicurezza che è tanto necessaria al commercio. Togliete quest'idea, questa opinione di stabilità nel popolo, e voi vedrete sparire la di lui fiducia nelle proprie istituzioni politiche, nascere ad ogni istante il desiderio di mutazioni; voi vedrete ogni maggioranza della Camera lasciare l'impronta del proprio passaggio in queste leggi; vedrete sparita o almeno scemata di molto la pace interna e la sicurezza del commercio. Dico pertanto che cotesta stabilità si nello Statuto che nelle altre leggi fondamentali politiche che sono inseparabili dallo Statuto è un elemento necessarissimo al buon andamento della cosa pubblica.

Noi, o signori, apparteniamo ad un popolo che da brevissimo tempo ha la fortuna di godere delle guarentigie costituzionali. Non v'ha dubbio che noi, eletti dal popolo, dobbiamo dare a lui per primi l'esempio di quelle virtù politiche che sono necessarie alla conservazione ed all'assodamento delle nostre istituzioni. Ora, ditemi, quale esempio daremo noi se dopo 17 o 18 mesi appena di regime costituzionale crediamo già necessario di portare le nostre mani sopra una delle principali leggi politiche dello Stato?

È dunque evidente che anche l'obbligo della condizione nostra impone di astenerci dal portar variazioni alle leggi politiche fondamentali. Che se ciò si deve dire di tutte le leggi organiche dello Stato, ciò debbe tanto più affermarsi della legge elettorale, che è, secondo io penso, la principale delle leggi politiche. La legge elettorale è l'attuazione stessa dello Statuto, è lo Statuto in azione. Ognuno sa che le Costituzioni si compongono generalmente di due parti, cioè della dichiarazione dei diritti cittadini e delle guarentigie dei diritti stessi. Fra le principali guarentigie dei diritti havvi la divisione e l'indipendenza dei poteri dello Stato, dei quali fa parte la Camera elettiva.

Ora, qual è la guarentigia che la Camera elettiva dà al paese? Essa consiste evidentemente in che la medesima sia l'espressione vera e sincera del voto nazionale, espressione la quale si traduce nelle leggi ed in quell'influenza che la Camera esercita costituzionalmente sul potere esecutivo. Ma da chi è creata la Camera? Dalla legge elettorale.

Egli è pertanto manifesto che dalla legge elettorale dipende che lo Statuto sia una verità od una menzogna, che esso sia una cosa viva od una lettera morta.

L'importanza dunque della legge elettorale, a mio avviso, è non minore di quella dello Statuto medesimo, di cui essa è la più o meno sincera attuazione. Chè se il non introdurre variazioni nella legge elettorale, tranne i casi di assoluta e provata necessità, è cosa in ogni luogo ed in ogni paese importantissima, lo è, a mio senso, tanto più presso di noi. Esaminiamo infatti le Costituzioni tutte che si sono succedute nella Francia dalla rivoluzione dello scorso secolo al 1814 e quelle posteriori; osserviamo quelle dell'Olanda, del Belgio, la stessa Costituzione federale dell'America, e quell'altra qualsivoglia, e noi troviamo in esse più o meno estesamente sanzionati i principii fondamentali della legge elettorale.

Ciò fa sì che quella stabilità che è propria dello Statuto sia attribuita ai fondamenti stessi della legge elettorale. Ma così non è del nostro Statuto, che fu assai laconico a questo ri-